FRANCIA

Conseil constitutionnel, decisione n. 2025-891 DC del 7 agosto 2025, Legge che mira a eliminare i vincoli all'esercizio del mestiere di agricoltore

02/09/2025

Il *Conseil constitutionnel* si è pronunciato in via preventiva sul procedimento di adozione e su varie disposizioni della legge che mira a eliminare i vincoli all'esercizio del mestiere di agricoltore (nota nel dibattito pubblico come legge Duplomb). Il *Conseil* ha parzialmente accolto le censure formulate nei loro ricorsi dai deputati dei gruppi *La France insoumise – Nouveau Front populaire*, *Écologiste et social* e *Gauche démocrate et républicaine*, dai deputati socialisti e dai senatori dei gruppi socialista, comunista ed ecologista.

La *loi votée*, scaturita da un'iniziativa parlamentare e successivamente appoggiata dal Governo, avrebbe consentito all'Esecutivo di concedere una deroga al divieto di utilizzo di alcuni pesticidi della famiglia dei neonicotinoidi, fra cui l'acetamiprid, vietato in Francia fin dal 2018 poiché ritenuto nocivo per la biodiversità. L'*iter* parlamentare della legge Duplomb è stato accompagnato da vivaci proteste, culminate nella raccolta di due milioni di firme a sostegno di una petizione.

Secondo i parlamentari ricorrenti, l'art. 2 della *loi votée*, che disciplina la deroga al divieto di utilizzare prodotti fitofarmaceutici contenenti neonicotinoidi o sostanze assimilate, non definisce in maniera sufficientemente precisa le condizioni di tempo e di spazio in cui può avere luogo la deroga. La deroga, inoltre, non soggiace a condizioni sufficientemente precise in relazione all'esigenza di tenere conto dei rischi per la biodiversità e per la salute umana. I ricorrenti hanno lamentato la violazione del diritto di vivere in un ambiente salubre ed equilibrato, del dovere di partecipare alla preservazione e al miglioramento dell'ambiente, del principio di non regressione in materia ambientale – che hanno chiesto al *Conseil* di riconoscere –, dei principi di prevenzione e di precauzione e della necessità che le politiche pubbliche promuovano uno sviluppo sostenibile. Questi principi, diritti e doveri sarebbero garantiti dagli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 della Carta dell'ambiente; vengono in rilievo, inoltre, l'undicesimo comma del preambolo alla Costituzione del 1946 e l'obiettivo di valore costituzionale di tutela dell'ambiente. Da ultimo, il legislatore nazionale avrebbe previsto la possibilità di una deroga in termini difformi da quelli ammessi dal *regolamento (CE) n. 1107/2009 del 21 ottobre 2009*: si configurerebbe, perciò, una violazione dell'art. 88-1 della Costituzione. Il *Conseil* ha ricordato che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, non può privare di garanzie legali il diritto di vivere in un ambiente equilibrato e rispettoso della salute, previsto all'art. 1 della Carta dell'ambiente: ne consegue che l'esercizio di questo diritto può essere limitato soltanto in nome di esigenze costituzionali o giustificate da un motivo d'interesse generale, nel rispetto del canone di proporzionalità rispetto all'obiettivo perseguito. Ora, l'art. L. 253-8 del

Codice rurale e della pesca marittima vieta l'uso di prodotti fitofarmaceutici contenenti sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi. Il legislatore del 2025 ha introdotto la possibilità di derogare a questo divieto per consentire ad alcune filiere agricole di «fronteggiare i gravi pericoli che minacciano le loro colture, al fine di preservare le loro capacità di produzione e di tutelarle nei confronti di distorsioni della concorrenza a livello europeo» (par. 77). La deroga è ammessa nell'ambito di un articolato procedimento amministrativo. Tuttavia, i prodotti in questione hanno un impatto sulla biodiversità e, potenzialmente, sulla salute umana. La disposizione contestata, inoltre, può trovare applicazione in tutte le filiere agricole, non soltanto in quelle particolarmente minacciate. Sulla base del tenore della disposizione, la deroga non è necessariamente accordata a titolo transitorio e per un periodo determinato. Ne consegue che il legislatore «ha privato di garanzie legali il diritto di vivere in un ambiente equilibrato e rispettoso della sanità, garantito dall'art. 1 della Carta dell'ambiente» (par. 83)[1]. Sono state dichiarate assorbite le altre censure.

Esaminando l'art. 5 della *loi votée*, il *Conseil* lo ha dichiarato conforme a Costituzione, formulando al tempo stesso una riserva interpretativa. Questa disposizione stabilisce che per la realizzazione di alcune opere di stoccaggio dell'acqua vale la presunzione della sussistenza di un rilevante interesse generale. La medesima presunzione giustifica il rilascio di una deroga ai divieti di arrecare pregiudizio alle specie protette e ai relativi *habitat*. Si tratta, ad avviso del *Conseil*, di opere la cui realizzazione è suscettibile di danneggiare l'ambiente. D'altra parte, il legislatore ha inteso preservare la produzione agricola in aree caratterizzate da una carenza permanente di acqua: si tratta, dunque, di un motivo d'interesse generale. La sussistenza di un rilevante interesse generale può essere presunta soltanto in relazione a opere di stoccaggio dell'acqua che perseguono soprattutto una finalità agricola e sono situate in zone a rischio. Tuttavia – ed è questa la riserva interpretativa formulata dai *Sages* – le presunzioni introdotte dall'art. 5 della *loi votée* non possono avere carattere assoluto, tanto da precludere la contestazione della sussistenza del rilevante interesse generale o della ragione imperativa d'interesse pubblico che giustificano il progetto di opera di stoccaggio. In caso di deroga alla cornice legislativa vigente, l'autorità amministrativa competente verifica, sotto il controllo del giudice, che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti e che la deroga non pregiudichi il mantenimento delle popolazioni delle specie interessate nel loro areale naturale.

.

***

La decisione è consultabile a questo *link*; questo, invece, è il *link* al comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne

[1] Sulla possibilità di derogare al divieto v. già la *decisione n. 2020-809 DC del 10 dicembre 2020* e la relativa *segnalazione*.